

## ANCORA SU *MOBBING* E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Nota a [Tribunale di Milano, sez. V penale, 30 novembre 2011, giud. Canali](#)

di Carlo Parodi

SOMMARIO: 1. Di cosa si parla quando si parla di *mobbing*. - 2. Il delitto di maltrattamenti in famiglia. - 2.1. Gli elementi costitutivi del reato (cenni). - 2.2. La discussa collocazione codicistica della norma e il bene giuridico (effettivamente) tutelato. - 2.3. Le applicazioni dell'art. 572 c.p. al di fuori del contesto familiare. - 3. La sussumibilità del *mobbing* nel delitto di maltrattamenti in famiglia. - 3.1. Gli orientamenti della giurisprudenza. - 3.2. La sentenza del Tribunale di Milano qui in commento. - 4. Conclusioni.

### 1. Di cosa si parla quando si parla di *mobbing*.

Da circa un decennio il fenomeno del *mobbing* è all'attenzione delle sezioni penali della Suprema Corte - la cui prima pronuncia in proposito risale al 2001 - e la giurisprudenza, anche di merito, s'interroga circa la problematica individuazione di quale norma incriminatrice meglio s'attagli al fenomeno, così da fornire una tutela anche penale alle vittime dei comportamenti mobbizzanti.

Prima di addentrarsi nell'analisi degli spazi di repressione penale del *mobbing*, conviene però spendere qualche parola sulla tipologia delle condotte usualmente inquadrate sotto quest'etichetta; giacché, se è scontato che con tale termine si allude a contrasti insorti sul luogo di lavoro - spesso, ma non solo, nei rapporti tra superiore/subalterno -, d'altro canto bisogna tener presente che non tutti i conflitti lavorativi (alcuni di essi inevitabili) costituiscono *mobbing* e meritano quindi di ricevere rilevanza giuridica in senso penale, civilistico o giuslavoristico.

Come è ormai ampiamente noto, il termine *mobbing* viene utilizzato per la prima volta negli anni sessanta dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere il comportamento animale, e indica l'aggressione di un gruppo di animali a danno di un loro esemplare. Sociologia e psicologia del lavoro ne hanno offerto una pluralità di definizioni; assorbendo da ciascuna di esse gli elementi ricorrenti anche nelle altre, se ne può derivare che con il termine *mobbing* si indicano una serie di comportamenti, singolarmente legittimi o illegittimi, perpetuati in modo continuo e sistematico, assunti tra colleghi o tra superiori e dipendenti, con i quali la persona attaccata è costantemente messa in una posizione di debolezza psicologica al fine di emarginarla e/o estrometterla dal luogo di lavoro o comunque di arrecarle un danno psicofisico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Alcune basiche indicazioni bibliografiche non possono che confermare il fatto che del *mobbing* esistono una pluralità di definizioni, tutte ruotanti attorno all'idea delle vessazioni sul luogo di lavoro, ma con sottili differenze a seconda del contesto di elaborazione - e quindi della loro funzione - e nessuna prevalente sulle altre. Cfr: CARRETTIN S., RECUPERO N., *Il mobbing in Italia. Terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro*, Bari, 2001; PICCININI I., *Mobbing (lavoro privato e pubblico)*, in *Encicl. giur. Treccani*, agg. 2004, Roma; SZEGO A., *Mobbing e diritto penale*, Napoli, 2007. Le scienze sociali hanno proposto sette parametri per l'individuazione della fattispecie: ambiente di lavoro, frequenza, durata, tipo di azioni, dislivello tra gli antagonisti, andamento in fasi successive, intento persecutorio. Il primo autore, nell'ambito della sociologia del lavoro, a dare una definizione di *mobbing* è stato Heinz LEYMANN, cui si deve tra l'altro l'individuazione di quarantacinque categorie di azioni ostili, raggruppabili in cinque categorie (azioni od omissioni volti a limitare la possibilità di esprimersi o comunicare della vittima; volte a isolarla sistematicamente; che comportano un suo demansionamento; che mirano a distruggerne la reputazione;

Dall'abbozzo di definizione che si è proposto emergono alcuni tratti salienti del fenomeno, che è bene rimarcare: 1) la continuità degli atti, tanto che la loro anti giuridicità – che per ora diamo per pacifica – è data dalla loro serialità, dall'effetto pregiudizievole e dall'intento di nuocere, ben potendo tali atti essere pienamente legittimi se presi singolarmente; 2) l'effetto vessatorio nei confronti della vittima, qualificabile come molestia morale e tale da comportare uno *stress* psicofisico; 3) il fatto che tali comportamenti siano assunti sul luogo di lavoro, tra lavoratori pari-ordinati o in rapporto di subordinazione tra loro.

Quest'ultima caratteristica introduce l'altrettanto nota distinzione tra *mobbing* "orizzontale" e *mobbing* "verticale". Il primo è quello posto in essere tra colleghi, il secondo è quello che si verifica tra superiore gerarchico e sottoposto, e può essere discendente (c.d. *bossing*), se è il primo a vessare il secondo, o ascendente se è il sottoposto – più spesso, i sottoposti – a mobbizzare il superiore.

Manca a tutt'oggi una definizione legislativa cui l'interprete possa fare saldo approdo, nonostante la Risoluzione del Parlamento europeo A5-0283/2001 del 20 settembre 2001, prendendo atto della diffusione del fenomeno, invitasse i legislatori nazionali ad uniformare le definizioni della fattispecie di *mobbing* e ad introdurre adeguati strumenti di tutela. In ambito giuridico, tuttavia, un'importante definizione di cui è necessario tener conto – se non altro per l'autorevolezza della fonte da cui promana – è quella offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359/2003; in quell'occasione la Corte, investita in via principale della questione di legittimità riguardante la legge della Regione Lazio n. 116/2002 inerente al riparto di competenza legislativa Stato-Regioni<sup>2</sup>, ha definito il *mobbing* come "il fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo", sottolineando come le condotte possano "estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione". Come si può notare, anche la definizione della Corte Costituzionale (come quella delle scienze sociali) pone l'accento sulla continuità degli atti che individualmente potrebbero anche essere leciti o irrilevanti, sull'intento emarginatorio o comunque vessatorio e sulle conseguenze pregiudizievoli che tali atti comportano.

---

condotte violente o minacciose). In Italia, si deve ad Herald EGE l'elaborazione di un modello di *mobbing* a sei fasi successive adattabile alla realtà italiana e spesso seguito dalla giurisprudenza civilistica (si cfr. in particolare Tribunale di Forlì, 15 marzo 2001, n. 1234, in *Riv. crit. lav.*, 2001, p. 411, e sul punto SZEGO A, *Mobbing e diritto penale*, cit., pp. 23 e ss).

<sup>2</sup> Tale legge, all'art. 2, definiva il *mobbing* come gli "atti e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale".

In questo quadro, si è occupata di vessazioni sul luogo di lavoro anzitutto la giurisprudenza civile e del lavoro<sup>3</sup>, che tende ad offrire al mobbizzato una tutela di tipo risarcitorio, ascrivendo al datore di lavoro una responsabilità di tipo contrattuale *ex art. 2087 c.c. o*, talvolta, *extracontrattuale* in base all'*art. 2043 c.c.*, nel caso in cui dalla violazione degli obblighi imposti al datore di lavoro sia derivata una lesione dei diritti spettanti al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro<sup>4</sup>.

Di *mobbing* si è occupata, infine, anche la giurisprudenza penale<sup>5</sup>. Diverse sono le opzioni che sono state prospettate per quanto riguarda la sussunzione della fattispecie in una norma incriminatrice: a parte i casi in cui dalla condotta vessatoria derivi una malattia o la morte della vittima (inquadabili nei delitti di lesioni personali dolose o colpose o nell'omicidio doloso o colposo), e accantonata la pacifica collocazione del singolo episodio di aggressione verbale nei delitti di ingiuria o diffamazione, le norme più spesso richiamate sono quelle relative alla violenza privata, anche tentata, e ai maltrattamenti in famiglia. L'*art. 610 c.p.* entra in campo in quei casi in cui la condotta vessatoria sia finalizzata ad ottenere uno specifico comportamento da parte del mobbizzato (spesso le dimissioni o il trasferimento)<sup>6</sup>; tale norma sconta però due "deficit di struttura" che la rendono non perfettamente sovrapponibile alla definizione di *mobbing* che si è proposta: anzitutto è un reato d'evento, quindi se alla condotta vessatoria non consegue (o non sarebbe conseguito, nella forma tentata) l'evento, la violenza privata non è configurabile; in aggiunta la violenza privata incentra il giudizio di disvalore su un singolo episodio criminoso, ed è inadatta a reprimere il *mobbing* in quanto fenomeno caratterizzato da condotte reiterate nel tempo<sup>7</sup>. Questo spiega, pertanto, poiché la giurisprudenza abbia più spesso tentato una repressione penale del *mobbing* con il delitto di maltrattamenti in famiglia che, in quanto reato abituale, è integrato da una pluralità di condotte ripetute nel tempo ed è quindi potenzialmente adatto ad abbracciare tutta la condotta complessivamente mobbizzante.

Al fine dunque di valutare se e in che misura il fenomeno del *mobbing* sia riconducibile allo schema dei maltrattamenti in famiglia, come ritenuto dalla pronuncia del Tribunale di Milano qui in commento, conviene gettare un rapido sguardo alla struttura del delitto in questione, e alla questione del bene giuridico tutelato dalla relativa norma incriminatrice: questione, peraltro, che costituisce, come subito vedremo, un passaggio obbligato per la soluzione del nostro interrogativo principale.

---

<sup>3</sup> La prima definizione giuridica è contenuta in due sentenze del Tribunale di Torino, rispettivamente del 16 novembre 1999 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2000, II, p. 102) e del 31 dicembre 1999 (in *Danno e resp.*, 2000, p. 406).

<sup>4</sup> Per più puntuali indicazioni sulla giurisprudenza civile, cfr. PICCININI I., *Mobbing*, cit., pp. 4 e ss.; PUCCINELLI F., *Vessazioni sul lavoro: il mobbing nel nostro ordinamento*, in *Resp. civ. e previd.*, 2008, pp. 140 e ss., e, più in breve, CEFALÀ L., *La condotta di mobbing in ambito lavorativo può configurare il delitto di maltrattamenti*, in *Riv. giur. lav.*, 2008, p. 158. La Cassazione sembra propendere per l'inquadramento in senso contrattuale della responsabilità del datore di lavoro, essendosi in tal senso pronunciata a Sezioni Unite (Cass. civ., SS. UU., 4 maggio 2004, n. 8438, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1692).

<sup>5</sup> Una definizione spesso richiamata viene fornita da Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2006, (dep. 21 settembre), n. 31413, Riva, in *Cass. pen.*, 2007, p. 2489: "atti e comportamenti (violenza, persecuzione psicologica) posti in essere dal datore di lavoro che mirano a danneggiare il lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro, atteggiamenti svolti con carattere sistematico e duraturo".

<sup>6</sup> Inquadrano in tal senso casi di *mobbing* Cass. pen., sez. VI, 21 dicembre 2010 (ud. 25 ottobre), n. 44803; Cass. pen., sez. VI, 31413/2006, Riva, cit., con nota di DE FALCO G., *La rilevanza penale del mobbing approda in Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 182.

<sup>7</sup> Cfr. però sul punto l'ultima sentenza citata alla nota 32, che attraverso il vincolo della continuazione tra i vari episodi di violenza privata supera quest'ostacolo.

## 2. Il delitto di maltrattamenti in famiglia.

### 2.1. Gli elementi costitutivi del reato (cenni).

Nonostante la norma esordisca col pronome "chiunque", il delitto di maltrattamenti non può essere considerato un reato comune in senso proprio; l'art. 572 c.p., infatti, richiede che tra soggetto passivo e soggetto attivo sussista una particolare relazione, rientrante in una di quelle indicate dalla legge<sup>8</sup>. Il soggetto passivo infatti deve essere: 1) una persona della famiglia, rispetto alla quale è discusso, come si vedrà, se la norma ricomprenda esclusivamente la famiglia giuridica (composta da coniugi, consanguinei, affini, adottante e adottato) o anche la famiglia di fatto; 2) un minore di quattordici anni; 3) una persona sottoposta all'autorità di un'altra o a questa affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

Per quanto riguarda i famigliari, in tal caso non è necessario che il soggetto passivo sia anche affidato all'altrui autorità<sup>9</sup>; pertanto, il reato può essere posto in essere dal marito nei confronti della moglie, e viceversa, dal padre nei confronti del figlio, e viceversa. Il riferimento al minore degli anni quattordici come possibile soggetto passivo, invece, potrebbe far propendere per la classificazione del reato come comune; il fatto di maltrattamenti però, proprio per la necessaria continuità della condotta, richiede comunque che i due soggetti siano legati da rapporti tali da consentire la ripetizione della condotta maltrattante<sup>10</sup>.

Il legislatore descrive la condotta utilizzando il verbo "maltrattare". Si tratta indubbiamente di una parola dai margini quanto meno elastici, per non dire indeterminati. La dottrina ritiene che possano integrare la condotta costitutiva del delitto di maltrattamenti sia atti od omissioni che costituiscono di per sé reato, sia atti od omissioni privi di per sé di rilevanza penale, purché caratterizzati da una certa omogeneità di contenuto e gravità tali da porre il soggetto in uno stato di sofferenza psichica o fisica<sup>11</sup>. La questione relativa a quali atti od omissioni – specie quelli privi di autonoma rilevanza penale – possano costituire parte della condotta maltrattante, è

---

<sup>8</sup> Cfr. sul punto MIEDICO M., *Sub art. 572 c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di MARINUCCI G., DOLCINI E, III ed., Milano, 2011, p. 5129; PISAPIA G., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1964, p. 73.

<sup>9</sup> Il perché di questo verrà chiarito nel prosieguo quando si affronterà il problema del bene giuridico tutelato e della collocazione dell'art. 572.

<sup>10</sup> COPPI F., *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, p. 257; MIEDICO M., *ivi*.

<sup>11</sup> COLACCI M.A., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Napoli, 1963, pp. 75 e ss., COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., pp. 260 e ss.; MIEDICO M., *Sub art. 572*, cit., pp. 5132 e ss.; PISAPIA G., *Maltrattamenti*, cit., p. 75. Qualora uno degli atti od omissioni che concorrono a integrare la condotta lesiva costituisca di per sé reato, ci si è chiesti in dottrina se si versi in un'ipotesi di concorso formale disomogeneo di reati o di concorso apparente di norme: sul punto il legislatore fornisce una specifica indicazione al co. 2 dell'art. 572 c.p., prevedendo un aggravio di pena se dal fatto derivino lesioni personali gravi o gravissime oppure la morte. Se tali eventi sono involontari, quindi, le lesioni o la morte sono assorbite (a questo farebbe appunto riferimento l'aggravante); nel caso invece siano volontari, si tratterebbe di concorso di reati. Analogamente avverrebbe, nonostante il silenzio del legislatore, per quanto riguarda le lesioni comuni: assorbite se involontarie, in concorso se volontarie. Dottrina e giurisprudenza inoltre considerano assorbite nei maltrattamenti le percosse, le minacce e le ingiurie. Cfr. in particolare COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., pp. 286 e ss; e anche MIEDICO M., *Sub art. 572*, cit., p. 5134 e 5137.

anch'essa intimamente connessa al problema del bene giuridico tutelato dall'art. 572 c.p.: solo individuando il bene offeso dalla condotta maltrattante si possono identificare gli atti od omissioni idonei ad offenderlo<sup>12</sup>. Ciò che conferisce carattere unitario a tali atti od omissioni, e che consente di discorrere di una condotta unica, è anzitutto il loro carattere continuativo, vale a dire la loro abitudine e ripetitività nel tempo, l'omogeneità di contenuto e la direzione nei confronti della medesima persona offesa<sup>13</sup>; e - com'è stato autorevolmente notato in dottrina - è lo stesso utilizzo del verbo "trattare" che esprime l'idea di un comportamento prolungato nel tempo<sup>14</sup>.

Ulteriore filo che cuce tra loro i diversi momenti della condotta è l'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo, inteso come coscienza e volontà di maltrattare: "ciascuna azione od omissione costitutiva del fatto abituale deve essere voluta con la consapevolezza di contribuire all'instaurazione di un sistema di sopraffazioni e vessazioni avvilenti la personalità del soggetto passivo"<sup>15</sup>. Si può parlare pertanto di un dolo unitario o programmatico, e proprio l'autore che si è citato compie un interessante paragone, a tal proposito, col reato continuato: così come nel reato continuato, il medesimo disegno criminoso cementa in un fatto soggettivamente unitario le singole volontà criminose, così nel delitto di maltrattamenti accanto alla volontà dei singoli atti si richiede la coscienza e volontà di infliggere al soggetto passivo una serie continua di sofferenze<sup>16</sup>, cosicché i diversi episodi, anche se singolarmente leciti, diventano parte di una condotta complessivamente illecita perché diretta a sopraffare in modo continuativo il soggetto passivo stravolgendo un rapporto su cui egli fa affidamento.

## 2.2. La discussa collocazione codicistica della norma e il bene giuridico (effettivamente) tutelato.

Il legislatore del 1930 colloca l'art. 572 c.p. tra i *delitti contro la famiglia*, compiendo così un'operazione innovativa rispetto al Codice Zanardelli del 1889 - il quale situava l'art. 391 c.p., repressivo dei maltrattamenti, tra i delitti contro la persona - ma sicuramente non originale, giacché già il codice penale sardo del 1839 e altri codici pre-unitari avevano compiuto la stessa scelta.

---

<sup>12</sup> Se si accoglie la visione per cui la norma tutela la famiglia, allora la condotta è integrata da quei comportamenti idonei a danneggiare quel bene giuridico. Se invece si parte dal presupposto che la norma tutela determinati rapporti giuridici o di fatto (quello tra familiari, quello tra il minore di quattordici anni e il soggetto che lo può maltrattare, quelli derivanti dall'autorità etc.), allora la condotta maltrattante è quella serie di atti od omissioni che stravolgono quel rapporto, deludendo le aspettative che il soggetto passivo ripone nel corretto svolgimento della sua relazione col soggetto attivo.

<sup>13</sup> Cfr. COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., p. 261; MIEDICO M., *Sub art. 572*, cit., p. 5132; PISAPIA G., *Maltrattamenti*, cit., p. 75. Sulla scia di questo discorso, è stata questione discussa in passato dalla dottrina se il reato di maltrattamenti sia reato permanente, complesso o abituale. La dottrina più recente, e con essa la giurisprudenza maggioritaria, sostengono si tratti di reato abituale: non permanente perché nei maltrattamenti può mancare l'ininterrotta continuità della condotta (che è invece composta da più atti, seppur ripetuti); non complesso, perché composto da atti che possono essere privi di rilevanza giuridica e atti dotati di rilevanza giuridica il cui disvalore non viene assorbito in una nuova figura criminosa, ma che rilevano come parti di una condotta offensiva di un diverso bene giuridico.

<sup>14</sup> COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., p. 262.

<sup>15</sup> Così PISAPIA G., *Maltrattamenti*, cit., p. 77. Cfr. anche COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., pp. 273 e ss.

<sup>16</sup> Per quest'autore, il reato abituale si distinguerebbe dal reato continuato giacché la sintesi unificatrice delle varie condotte è effettuata dal legislatore stesso nella fattispecie di parte speciale, mentre nel reato continuato l'acclaramento del disegno criminoso è rimesso alla valutazione del giudice.

Tale scelta è criticata dalla dottrina e pare claudicante nella sua stessa fisionomia: infatti, se è vero che i primi rapporti presi in considerazione della norma sono quelli familiari, e altresì vero che la norma stessa prende in considerazione, quali possibili soggetti passivi, anche il minorenne e i soggetti sottoposti all'altrui autorità o affidamento; dunque, è lo stesso art. 572 c.p. ad allargare la sua area di tutela a *soggetti estranei alla famiglia*. Il paradosso è evidente (e lo è ancor di più se si tiene conto che proprio il Codice Zanardelli, che considerava come soggetti passivi solo i familiari o *l'infra* quattordicenne, collocava i maltrattamenti tra i delitti contro la persona), e può essere sciolto solo se si considera la ri-collocazione della fattispecie di maltrattamenti tra i delitti contro la famiglia operata dal legislatore fascista come il frutto di una scelta dettata da ragioni "propagandistiche" più che di coerenza sistematica. Il codice del 1930, infatti, è il frutto di un periodo storico che vede nella famiglia patriarcale uno dei pilastri attraverso cui affermare il nuovo ordine sociale autoritario. La scelta di inserire il delitto di maltrattamenti in un capo del codice penale appositamente dedicato alla tutela della famiglia, va quindi inquadrata come espressione del deliberato proposito di mostrare di voler tutelare in modo energico il bene giuridico "famiglia", pur se la fisionomia stessa della norma finisce poi per tutelare (anche) altri beni giuridici.

Che il bene giuridico protetto non sia, o non sia solo, la famiglia, è difatti testimoniato dal riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 572 cpv. alle *persone sottoposte all'altrui autorità o affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte*. Dottrina e giurisprudenza attualmente maggioritarie sostengono pertanto che il bene giuridico protetto dalla norma sia *l'integrità psicofisica del soggetto passivo*<sup>17</sup>.

A giudizio di chi scrive, però, non basta sostenere, come è stato fatto in dottrina, che il bene giuridico dell'integrità psicofisica si affianchi a quello della famiglia<sup>18</sup>, o che, trattandosi di fattispecie a contenuto plurioffensivo, essa sia classificata sulla base del bene giuridico la cui offesa il legislatore ritiene prevalente<sup>19</sup>. In realtà, *l'unico* soggetto ad essere tutelato è il *singolo* in quanto membro della famiglia (ovvero, nelle altre ipotesi, in quanto lavoratore, in quanto minorenne, etc.), e non la famiglia, giacché "la famiglia non rileva come titolare di un interesse proprio, distinto da quello dei suoi membri, oggetto di tutela penale"<sup>20</sup>.

Bisogna allora chiedersi, giacché tante sono le norme che tutelano l'integrità psicofisica delle persone (si va dalla violenza privata all'ingiuria, dalle percosse alle lesioni), quale sia la peculiarità che contraddistingue l'art. 572 c.p., e quindi quale sia l'oggetto specifico della sua tutela (*rectius*, quali siano le situazioni di compromissione per l'integrità psicofisica del soggetto passivo che la norma intende proteggere).

Nel delitto di maltrattamenti l'integrità psicofisica entra in gioco in quanto può essere lesa *in occasione di un particolare rapporto sociale*: quello tra familiari, quello tra

---

<sup>17</sup> In dottrina, oltre agli autori che si citeranno nelle note seguenti, i quali quanto meno aggiungono al bene giuridico della famiglia il bene giuridico dell'integrità psicofisica, si v. MIEDICO M., *Sub art. 572, cit.*, p. 5129. In giurisprudenza, si cfr. Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007 (ud. 9 novembre 2006), n. 3419, Bel Baida, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4593; Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 1992 (ud. 9 gennaio), n. 2130, Giay et al., in *Riv. pen.*, 1992, p. 651. La dottrina più risalente invece riteneva coerente col bene giuridico protetto la scelta del legislatore di inserire la norma tra i reati contro la famiglia: si v. GIOFFREDI R., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Nuovo Dig. it.*, 1939, p. 37.

<sup>18</sup> COLACCI M.A., *Maltrattamenti, cit.*, pp. 25 e ss.

<sup>19</sup> PISAPIA G., *Maltrattamenti, cit.*, p. 73.

<sup>20</sup> Questa la posizione autorevolmente espressa da COPPI F., *Maltrattamenti, cit.*, p. 226.

insegnate e alunno, quello tra datore di lavoro e lavoratore, etc. Parte della dottrina ha sostenuto allora, concentrando l'attenzione sui rapporti familiari e sul rapporto d'autorità, che la norma intenderebbe tutelare la parte più debole di un rapporto contro le sopraffazioni di colui che gode di una posizione di supremazia<sup>21</sup>. L'affermazione pare solo parzialmente vera, a ben vedere: se si aderisse acriticamente a questo orientamento, allora nell'ambito dei rapporti familiari la norma non potrebbe essere utilizzata per punire il figlio che maltratta il padre o la moglie che maltratta il marito, per esempio; né si potrebbe obiettare che proprio il fatto del maltrattamento dimostrerebbe l'esistenza - anche in capo al figlio rispetto al padre - di una relazione di autorità/soggezione, dal momento che in quest'ottica il presupposto della condotta (la relazione d'autorità) coinciderebbe col suo risultato (il maltrattamento come espressione della sopraffazione derivante dalla *mala gestio* del rapporto d'autorità)<sup>22</sup>.

Non è quindi corretto affermare che l'art. 572 c.p. miri in generale a far sì che la subordinazione ad altri non diventi sopraffazione dell'altro, giacché i rapporti sociali presi in considerazione dalla norma non possono essere visti tutti in una prospettiva esclusivamente verticistica. Ciò che la norma tutela, in realtà, è l'*interesse del soggetto al rispetto della propria personalità nello svolgimento del rapporto interpersonale*<sup>23</sup>, perché in occasione dei rapporti sociali cui l'art. 572 c.p. fa riferimento la "dignità di essere umano è impegnata con estrema tensione"<sup>24</sup>, e proprio perché impegnata, è esposta al pericolo della lesione se l'altra parte di tale rapporto travalica i limiti di correttezza e legittimità della relazione stessa. Il soggetto passivo del reato - che è prima di tutto parte di un rapporto sociale qualificato - fa affidamento a che l'altro si comporti con correttezza e non abusi della particolare prossimità o del particolare ascendente di cui gode in virtù del rapporto stesso per nuocergli. E l'ordinamento si aspetta che in un ambito in cui la personalità dell'individuo è particolarmente esposta e dovrebbe essere esaltata o comunque protetta - in famiglia, sul luogo di lavoro, a scuola - non accada il contrario.

In conclusione, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice non è la famiglia in quanto tale: essa mira piuttosto a tutelare il benessere psicofisico dell'individuo, quando questo possa essere turbato nell'ambito di rapporti sociali di particolare pregnanza sul cui regolare svolgimento egli confida, e nei quali la sua persona entra particolarmente in gioco.

### 2.3. L'applicazione dell'art. 572 c.p. al convivente *more uxorio*.

Un ulteriore colpo a quelle teorie che individuano nella famiglia in quanto tale il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è sferrato da quell'orientamento, ormai consolidato in giurisprudenza, che ritiene applicabile l'art. 572 c.p. anche alle convivenze *more uxorio*<sup>25</sup>, e dunque a convivenze estranee allo schema giuridico di una

<sup>21</sup> AZZALI G., *La concubina quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1950, p. 527.

<sup>22</sup> COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., p. 220.

<sup>23</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale, p.te speciale. I delitti contro la persona*, Bologna, 2007, p. 346.

<sup>24</sup> COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., p. 230.

<sup>25</sup> Cass. pen., sez. III, 21 ottobre 2008 (ud. 19 settembre), n. 39338, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 25; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2008 (ud. 29 gennaio), n. 20647, Battiloro, in *Riv. pen.*, 2009, p. 209; Cass. pen., sez. VI 31 maggio 2007 (ud. 24 gennaio), n. 21329, Gatto, in *Cass. pen.*, 2008, p. 2858, con nota di BELTRANI S.; Cass.

“famiglia” fondata sul matrimonio. Si è, invero, a lungo dibattuto in dottrina se nel termine “famiglia” utilizzato dall’art. 572 c.p. possa ritenersi compresa anche la famiglia di fatto, o vada inclusa solo la famiglia giuridica. Nessuna sorpresa che gli autori che individuano il bene giuridico tutelato dalla norma nella famiglia (esclusivamente o accanto all’integrità psicofisica dell’individuo) siano contrari a ritenere compresi nella categoria delle “persone della famiglia” i componenti della famiglia di fatto, e in particolare il convivente *more uxorio* e i figli naturali<sup>26</sup>. Tra questi autori, c’era peraltro chi aveva sostenuto la possibilità di ritenere ricompresa la concubina nella categoria delle “persone sottoposte all’altrui autorità”, dal momento che essa soggiacerebbe all’autorità del convivente<sup>27</sup>.

Altra parte della dottrina fornisce una diversa soluzione: partendo dalla considerazione che non sarebbe possibile individuare nell’ordinamento un concetto unitario di famiglia cui l’art. 572 c.p. farebbe esclusivo riferimento, ritiene necessario individuare il concetto di famiglia rilevante per i fini che la norma si propone. Pertanto, se quest’ultima mira, in via preventiva, a garantire la correttezza di determinati rapporti che incidono in modo particolare sulla dimensione umana della persona, allora nel novero di tali rapporti possono ben essere ricompresi quelli che s’instaurano tra i componenti della famiglia di fatto, vale a dire tra le “parti di quelle unioni che, pur non essendo fondate sul matrimonio, erano sorte, secondo le intenzioni dei soggetti che le avevano formate, quali mezzi per il raggiungimento di finalità di reciproca assistenza, di mutuo soccorso morale e materiale, di allevamento della prole, di potenziamento della propria personalità nel quadro del rapporto insieme vissuto”<sup>28</sup>. Dal punto di vista del legame personale difatti non si può certo dire che i membri delle famiglie di fatto siano legati da vincoli affettivi meno stringenti rispetto ai membri di una famiglia giuridica.

Questa posizione della dottrina coincide con quella espressa dalla giurisprudenza maggioritaria, nella quale capita spesso di leggere che la famiglia, nell’art. 572 c.p., è da intendersi non solo “come consorzio di persone tra loro legate da vincolo di parentale naturale o civile, ma anche come unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione”<sup>29</sup>. E la giurisprudenza è andata anche oltre il caso del convivente *more uxorio* e del figlio naturale, ritenendo sussistente il delitto di maltrattamenti anche nei confronti del coniuge separato qualora, pur essendo cessata la convivenza,

---

pen., sez. II, 16 giugno 1959, Sorrentino, in *Riv. pen.*, 1960, p. 577, con nota di PISAPIA G.; Corte d’Appello di Bologna, 30 aprile 1949, in *Riv. pen.*, 1950, p. 527, con nota di AZZALI G.

<sup>26</sup> COLACCI M.A., *Maltrattamenti*, cit., p. 49; PISAPIA G., *Maltrattamenti*, cit., p. 74. Difatti, se con il delitto di maltrattamenti s’intende tutelare la famiglia in quanto tale, allora essa non può che coincidere con quella fondata sul matrimonio, e quindi con la medesima norma non è possibile dare rilevanza, a pena di entrare in contraddizione con se stessi, alle convivenze di fatto.

<sup>27</sup> AZZALI G., *La concubina*, cit., p. 528, in adesione all’ultima sentenza citata alla nota 25. La posizione non sembra accoglibile, non solo perché il rapporto d’autorità deve avere una pregnanza maggiore rispetto alla mera autorità di fatto per non essere del tutto evanescente, ma anche perché è quanto meno discutibile, perché specchio di una cultura maschilista che dovrebbe essere superata, che la donna sia sottoposta all’autorità dell’uomo.

<sup>28</sup> COPPI F., *Maltrattamenti*, cit., pp. 230 e ss., e in particolare p. 258.

<sup>29</sup> Cfr. Cass. pen., sez. II, 1959, Sorrentino, cit., in *Riv. pen.*, 1977, p. 580.

permangano tra i due coniugi gli obblighi di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale e di solidarietà<sup>30</sup>.

Anche queste due prassi pretorie ci dimostrano allora come l'oggetto della tutela approntata dalla norma *de qua* in realtà non sia la famiglia, ma l'individuo in quanto parte di un rapporto sociale di particolare rilevanza e in grado di creare una *legittima aspettativa a che il rapporto si svolgerà con correttezza e darà luogo a quei benefici frutti che è lecito aspettarsi da esso* (dalla formazione di una famiglia, dallo svolgimento di un rapporto di lavoro, di una professione, dall'apprendimento, etc.), e *non verrà invece stravolto nella sopraffazione di uno dei due soggetti sull'altro*.

### 3. La sussumibilità del *mobbing* nel delitto di maltrattamenti in famiglia.

#### 3.1. Gli orientamenti della giurisprudenza.

Inquadri brevemente il fenomeno e la norma, è ora possibile chiedersi se le condotte mobbizzanti siano sussumibili nella fattispecie di maltrattamenti in famiglia, interrogativo che costituisce l'argomento principale di queste pagine. Si chiariranno così quali sono i tratti di affinità tra il *mobbing* e l'art. 572 c.p. – grazie ai quali questa fattispecie è diventata la norma di riferimento per la giurisprudenza penale che si occupa di *mobbing* – e quali, invece, sono gli aspetti sui quali si registra una maggiore distanza tra le due figure, e che agitano le acque dell'applicazione pratica del diritto.

Un primo importante elemento di vicinanza tra i due termini del confronto è sicuramente la *continuità e sistematicità nel tempo della condotta* presa in considerazione nel delitto di maltrattamenti e nella definizione di *mobbing*: tanto quest'ultimo si caratterizza per la reiterazione nel tempo e la perpetuazione in modo sistematico del comportamento vessatorio, quanto il delitto di maltrattamenti necessita proprio, per essere integrato (a prescindere dal fatto che lo si consideri reato abituale, permanente o complesso), di una pluralità di atti ripetuti nel tempo.

Inoltre, i singoli atti od omissioni che complessivamente costituiscono *mobbing* possono anche essere singolarmente legittimi, perché ciò che li unisce in un'unica condotta illecita è la finalità perseguita dall'autore di tali atti od omissioni, vale a dire la volontà di cagionare una sofferenza psicofisica al destinatario. Parallelamente, anche il delitto di maltrattamenti può essere costituito da atti singolarmente illegittimi o irrilevanti, perché ciò che li rende penalmente rilevanti è per l'appunto, oltre alla continuità e all'effetto, il dolo perseguito dal maltrattante, e cioè la coscienza e volontà di maltrattare il soggetto passivo. La *finalità vessatoria* quindi è un ulteriore elemento che avvicina il *mobbing* al fatto di reato così come descritto dall'art. 572 c.p.

Infine, l'art. 572 c.p. fa espresso riferimento, tra le relazioni che possono degenerare nel maltrattamento di una parte nei confronti dell'altra, al rapporto d'autorità o all'altrui affidamento per *l'esercizio di una professione*. Proprio in tale espressione la giurisprudenza fa rientrare il rapporto di lavoro che s'instaura tra datore e lavoratore subordinato, in virtù dei poteri disciplinari e direttivi che il primo esercita nei confronti del secondo: l'art. 572 c.p. diventa così norma per reprimere penalmente il *mobbing verticale discendente*, e cioè quello posto in essere dal datore di lavoro (o da altro

---

<sup>30</sup> Ex multis Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2009 (dep. 21 giugno), n. 16658, in *Cass. pen.*, 2010, p. 608, con nota di LO MONTE E.

superiore cui il datore deleghi l'esercizio dei suoi poteri) nei confronti dei suoi subordinati, con ciò stravolgendo il corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

Come si è anticipato, però, le acque sono piuttosto agitate, giacché il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice – in particolare quello che deriverebbe dalla sua collocazione codicistica, e cioè la famiglia – è destinato a ricoprire un ruolo ancora importante.

Le prime sentenze penali che si sono occupate di *mobbing*, infatti, ritenevano integrato il delitto di maltrattamenti tutte le volte in cui il superiore, *a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione lavorativa*, ponesse in essere in modo continuativo e sistematico condotte finalizzate a creare una sofferenza psicofisica a un subordinato, sia che la subordinazione al datore di lavoro fosse giuridica, sia che fosse di mero fatto<sup>31</sup>.

Secondo un più recente orientamento pretorio – che può dirsi ormai maggioritario nella giurisprudenza di legittimità – invece, non tutti i rapporti di lavoro potrebbero dirsi coincidenti col rapporto d'autorità per ragioni di professione cui fa riferimento l'art. 572 c.p.: e ciò proprio per considerazioni attinenti al *bene giuridico* tutelato dalla norma. Secondo questa parte della giurisprudenza, in effetti, solo laddove le dimensioni dell'impresa siano particolarmente ridotte e le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore siano intense e abituali e caratterizzate da consuetudini di vita, dalla soggezione di un soggetto nei confronti dell'altra e dalla fiducia riposta dalla parte debole nei confronti della parte in posizione di supremazia, solo se cioè il rapporto tra lavoratore e superiore abbia *natura para-familiare*, la condotta del superiore potrebbe integrare il delitto di maltrattamenti<sup>32</sup>. Osserva in proposito un recente arresto della Suprema Corte: "è soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della funzione del medesimo rapporto attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, esemplificativamente, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista. L'inserimento dei maltrattamenti tra i delitti contro l'assistenza familiare è in linea col ruolo che la stessa Costituzione assegna alla 'famiglia', quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa ottica vanno letti e interpretati soltanto

---

<sup>31</sup> Una delle prime sentenze della Cassazione a prospettare l'inquadrabilità del *mobbing* nella condotta descritta dall'art. 572 c.p. è Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 1997, n. 2609. Cfr. anche più recentemente Cass. pen., sez. V, 29 agosto 2007 (ud. 9 luglio) n. 33624, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, II, p. 409, con nota di GIAPPICHELLI G. e in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 892, con nota di VERRUCCHI M.; Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2008 (ud. 5 giugno), n. 27469; Cass. pen., sez. VI, 12 marzo 2001 (ud. 22 gennaio), n. 10090, entrambe in *DeJure*. Nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale di Roma, 5 marzo 2008, sez. VI pen., in *Riv. giur. lav.*, 2009, p. 149, con nota di LOMBARDI V.

<sup>32</sup> Cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012 (ud. 11 aprile), n. 16094; Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2011 (ud. 10 ottobre), n. 43100; Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2011 (ud. 22 settembre 2010), n. 685; Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2009 (ud. 6 giugno), n. 26494, tutte reperibili in *DeJure*. Particolarmente degna di nota Cass. pen., sez. VI, 44803/2010, cit., la quale non ritenendo che la relazione tra lavoratore e datore possedesse quel requisito della familiarità necessario per inquadrare il comportamento mobbizzante nell'art. 572 c.p., sceglie ciò nondimeno di fornire una tutela penale alla vittima ritenendo il datore di lavoro responsabile di violenza privata continuata.

quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per una natura para-familiare<sup>33</sup>.

D'altra parte, presso la giurisprudenza più recente si sta gradatamente affermando un'ulteriore barriera all'applicazione dell'art. 572 al *mobbing*: solo se il maltrattante è il datore di lavoro e il maltrattato è un lavoratore subordinato sussisterebbe il rapporto d'autorità richiesto dalla fattispecie incriminatrice per integrare il delitto, giacché solo in tal caso la legge attribuirebbe al primo quei poteri direttivi/disciplinari che qualificano il rapporto di lavoro come subordinato<sup>34</sup>. Se, invece, le vessazioni sono poste in essere da un soggetto che, pur trovandosi in una posizione di superiorità rispetto al soggetto passivo, non ha *formalmente* poteri direttivi o disciplinari verso costui, ovvero non è formalmente parte datoriale del rapporto di lavoro subordinato come disciplinato dalle norme civilistiche, allora tra i due soggetti non sussiste alcun "rapporto d'autorità" e quindi non può integrarsi il delitto di cui all'art. 572 c.p. La questione è scottante in particolare nelle organizzazioni lavorative complesse, dove il datore di lavoro è formalmente uno solo, ma i superiori possono essere in gran numero (si pensi ai dipendenti di un punto vendita di una grande catena di distribuzione il cui datore di lavoro è la società che svolge l'attività commerciale - la quale avrà un organo d'amministrazione -, ma che avranno sopra di loro il direttore, il capo reparto e così via).

In conclusione, vi è una tendenza recente nella prassi a restringere gli spazi per applicare il delitto di maltrattamenti al *mobbing* rispetto ai primi arresti della giurisprudenza: basta leggere le sentenze citate per riscontrare che i rapporti di lavoro che questa prassi pretoria ritiene abbiano natura para-familiare - e rispetto ai quali quindi consente la tutela del lavoratore mobbizzato - sono essenzialmente quelli che s'instaurano tra le persone della famiglia e il *collaboratore domestico*, tra il maestro d'arte e l'*apprendista*: insomma in quei contesti aziendali in cui il numero di lavoratori è talmente ridotto da rendere la comunità lavorativa paragonabile a una famiglia.

La dottrina penalistica che si è occupata di *mobbing* ha invece aderito sinora quasi unanimemente al primo orientamento manifestatosi in giurisprudenza, sottolineando l'identità strutturale delle fattispecie del *mobbing* e dei maltrattamenti in famiglia, e la riconducibilità dei rapporti di lavoro subordinato a quelli presi in considerazione dall'art. 572 c.p. ("persone sottoposte alla sua autorità o a lui affidate per ragioni di professione"), a prescindere però dal clima di familiarità che s'instaurerebbe tra datore di lavoro e lavoratore poiché il bene giuridico tutelato è l'integrità del soggetto passivo nello svolgimento di un rapporto - quello lavorativo - su cui egli fa affidamento<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Cass. pen., sez. VI, 16 giugno 2009 (ud. 6 giugno), n. 26494, in *Foro it.*, 2009, II, c. 533, con nota di DI FRESCO F.P.

<sup>34</sup> Cfr. Cass. pen., sez. VI, 16094/2012, cit., dove la Corte esclude sussista un rapporto di subordinazione tra il Vice Presidente di un'azienda e una centralinista, mancando al primo poteri direttivi e disciplinari nei confronti della seconda; Cass., pen., sez. VI, 43100/2011, dove si esclude il rapporto di subordinazione tra il Sindaco e un dipendente comunale.

<sup>35</sup> Cfr. in particolare DE FALCO G., *La rilevanza penale del mobbing approda in Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 182; DI FRESCO F.P., *Mobbing e maltrattamenti in famiglia: un "automatismo" giurisprudenziale da rivedere?*, in *Foro it.*, 2009, c. 534; LOMBARDI V., *La condotta di mobbing in ambito lavorativo può configurare il delitto di maltrattamenti*, in *Riv. giur. lav.*, 2009, p. 161; VERRUCCHI M., *Rilevanza penale del mobbing*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 893. *Contra* in dottrina v. [BARTOLI B., Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di maltrattamenti in famiglia, in questa Rivista, 28 ottobre 2011](#), il quale, pur non aderendo all'orientamento

### 3.2. La sentenza del Tribunale di Milano qui in commento.

Nel novembre del 2011 la quinta sezione penale del Tribunale di Milano si è pronunciata sul caso di un lavoratore presso il punto vendita di una catena di grande distribuzione che lamentava di essere maltrattato dal suo capo-reparto e da parte del direttore del punto vendita stesso. In base alla ricostruzione fattuale fornita dalla parte offesa dal reato e da alcuni suoi colleghi, risultava che il lavoratore era costantemente esposto ad angherie e soprusi da parte dei due imputati. Tra l'altro, subiva costanti aggressioni verbali di fronte ai colleghi e alla clientela da parte del capo-reparto, che lo riprendeva in modo violento e offensivo mettendolo in ridicolo; la situazione si era aggravata con l'arrivo dell'altro imputato, nuovo direttore del punto vendita, che faceva di tutto per rendergli inospitale l'ambiente lavorativo, discriminandolo rispetto ai suoi colleghi (solo a lui venivano contestati ritardi non contestati agli altri, solo a lui non venivano corrisposte gratifiche economiche aggiuntive, gli venivano negati permessi anche se richiesti con anticipo). Anche il direttore, inoltre, lo aggrediva verbalmente e lo denigrava di fronte agli altri, giungendo quasi allo scontro fisico e spingendo la parte offesa a chiedere il trasferimento, che non veniva concesso.

Il giudice di merito sottolinea anzitutto la natura oggettivamente maltrattante dei comportamenti posti in essere nei confronti del lavoratore, verificatisi in momenti diversi ma collegati da un nesso di abitudine, e idonei a "determinare quelle sofferenze ed umiliazioni che, fonti di un disagio continuo, siano incompatibili con ordinarie condizioni di vita quotidiane". Anche dal punto di vista soggettivo, il giudice ritiene integrabile il delitto di maltrattamenti, potendosi il dolo desumere "da quella reiterazione di condotte in cui si dispiega la coscienza e volontà di cagionare abituali sofferenze morali creando un clima ed un sistema di vessazione".

Fin qui, nessun problema; il pomo della discordia però, lo sappiamo bene, è costituito dalla natura del rapporto sussistente tra la vittima e gli imputati e in particolare dalla familiarità che dovrebbe qualificare tale rapporto in virtù del bene giuridico tutelato dall'art. 572 c.p. Il Tribunale di Milano, dopo aver dato conto dei due orientamenti della Cassazione cui si è fatto cenno precedentemente, sceglie di non seguire l'orientamento restrittivo; e ciò perché, se si facesse applicazione dell'art. 572 c.p. solo a quei rapporti di lavoro che hanno natura para-familiare, la tutela sarebbe troppo selettiva (limitata alla collaboratrice familiare, al lavoratore domestico, al ragazzo di bottega, all'unico lavoratore subordinato in un'azienda familiare), con esclusione di quelle situazioni in cui il lavoratore vive con il datore di lavoro in un rapporto distaccato e formale. Il concetto chiave da cui far dipendere l'applicazione dell'art. 572 c.p. in caso di *mobbing*, secondo la corte milanese, è quello di *autorità in senso strettamente giuridico*, cioè quella condizione in cui una persona dipende da un'altra (nel caso l'imprenditore o il suo rappresentante cui spetta l'autorità sui dipendenti) in forza di un vincolo di soggezione particolare<sup>36</sup>, che *non necessariamente* – nell'economia della norma – *deve avere una natura familiare o para-familiare*.

---

della giurisprudenza maggioritaria fondato sulla natura para-familiare del rapporto lavoratore-datore di lavoro, ritiene comunque che i rapporti debbano essere piuttosto stretti e personalizzati.

<sup>36</sup> Sul punto, il Tribunale di Milano riprende un lungo passo di una sentenza della Cassazione, che conviene qui integralmente riproporre: cfr. Cass. pen., sez. III, n. 27469/2008, cit.: "il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal

Ma il ragionamento del Tribunale di Milano non si arresta qui, e lambisce l'ulteriore problematica cui abbiamo già fatto riferimento: quella, cioè, della *qualificazione formale* dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Secondo il giudice meneghino, se si può convenire sul fatto che, generalmente, nelle organizzazioni articolate e complesse quando i comportamenti vessatori siano posti in essere dal datore di lavoro propriamente inteso e questo si identifichi con un soggetto impersonale, è difficile ritenere configurato (dal punto di vista oggettivo e soggettivo) il delitto di maltrattamenti, diverso è il caso in cui tra il soggetto maltrattante e quello maltrattato vi sia una relazione personale diretta e immediata, caratterizzata da una condivisione di spazi e di tempi che determina una quotidianità lavorativa. In simili ipotesi, se il rapporto degenera ben potrà trovare piena applicazione l'art. 572 c.p.: "il lavoratore subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro impersonale cui presta solo il suo tempo e le sue capacità intellettuali e fisiche può solo affidare al superiore gerarchico con cui abbia una quotidiana, diretta e personale interazione la ragionevole pretesa di serenità e rispetto nella dinamica del rapporto di lavoro che non può, proprio per la sua impersonalità, affidare - se non in via mediata - al datore di lavoro". In tale contesto "l'interazione [tra lavoratore e diretto superiore gerarchico] deve essere preservata da quelle forme di ostilità e prevaricazione da parte di chi ricopra una funzione gerarchicamente sovraordinata".

#### 4. Conclusioni.

Le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Milano ci offrono la sponda per svolgere qualche breve considerazione finale sull'assimilazione tra *mobbing* e art. 572 c.p., e in particolare sullo stato dell'arte in giurisprudenza sul punto.

Premettiamo anzitutto che il ragionamento svolto dal giudice milanese, che si riallinea alle posizioni espresse dai primi arresti della Suprema Corte, pare a chi scrive del tutto corretto.

Condivisibile è difatti la prima parte del ragionamento del Tribunale, quando si sofferma sulla presunta necessaria natura para-familiare del rapporto datore di lavoro/lavoratore per applicare il delitto di maltrattamenti ai comportamenti mobbizzanti, rifiutando questo requisito aggiuntivo di origine giurisprudenziale. L'art. 572 c.p., giova ribadirlo, è norma che accanto ai rapporti sociali di natura familiare offre tutela ad altre relazioni sociali qualificate: quella tra datore/lavoratore, tra maestro/allievo e così via. Certamente, a prima vista, potrebbe suscitare qualche dubbio l'apparente eterogeneità di tali relazioni sociali; e quindi, di fronte alla collocazione della disposizione tra i delitti contro la famiglia, si potrebbe essere tentati di conferire omogeneità alla fattispecie, richiedendo anche per i rapporti extra-famigliari una quasi-familiarità che li riconduca ad unità rispetto al bene giuridico. In realtà, una certa omogeneità tra le diverse relazioni menzionate dalla norma è ben presente: esse sono tutte accomunate dal fatto che si tratta di relazioni che si collocano in un importante momento di sviluppo per la personalità dell'individuo, che creano

---

potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testè richiamata di "persona sottoposta alla sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente".

una certa *comunanza di spazi e tempi* (più totalizzante nella famiglia, limitata al momento lavorativo nel rapporto di lavoro), e *sulla cui serenità e correttezza le parti fanno affidamento*. Proprio per la loro funzione e per il legame che creano tra le persone, queste relazioni, se stravolte e deviate a fini negativi, possono creare una *sofferenza maggiore di qualsiasi altro rapporto con estranei*: se si è costantemente insultati dal proprio genitore o figlio, ciò fa più male che se il vicino di casa costantemente ci crea fastidi, perché dal genitore o dal figlio è lecito aspettarsi affetto; se il superiore, da cui ci si aspetta che ci indichi come svolgere in modo diligente e produttivo il nostro lavoro, ci aggredisce e rende inospitale il luogo di lavoro, ciò turba di più rispetto all'aggressione proveniente da estranei. Un substrato comune ai vari rapporti presi in considerazione dall'art. 572 c.p. pertanto c'è, ed il fine della norma è quello di far sì che una legittima aspettativa interpersonale (all'affetto e/o alla correttezza e/o al supporto) non venga frustrata: il bene giuridico tutelato quindi non è la famiglia, ma il *benessere psicofisico dell'individuo nello svolgimento del rapporto interpersonale*. Solo considerando la classificazione della norma come il lascito di un periodo storico, si può inoltre uscire dalla contraddizione di una norma che dice di tutelare la famiglia, ma considera già nel suo dato testuale accanto ai rapporti famigliari anche quelli extra-famigliari.

Bene ha fatto quindi il Tribunale di Milano a respingere ogni indagine circa la natura para-famigliare del rapporto tra datore e lavoratore: se sussiste tra i due un rapporto d'autorità, ciò è sufficiente a rendere applicabile il delitto di maltrattamenti se il primo vessa il secondo.

Pienamente condivisibile è anche la seconda parte del ragionamento del Tribunale, laddove il giudice si sofferma sulla qualificazione del rapporto tra datore e lavoratore. Quello che il giudice di merito sostiene è che a nulla rilevi il fatto che il maltrattante sia il datore di lavoro o un superiore, se tra maltrattante e maltrattato s'instaura un rapporto personale diretto. Il rapporto preso in considerazione dall'art. 572 c.p. che rende applicabile il delitto di maltrattamenti nel contesto lavorativo, infatti, è il rapporto d'autorità per ragioni di professione. Tale rapporto può instaurarsi tra chi è formalmente datore e il lavoratore, se l'organizzazione del lavoro è ridotta ovvero se comunque il datore esercita la sua autorità in modo diretto sul lavoratore (immaginiamo il caso di un amministratore delegato che maltratta la propria segretaria). Ma tale rapporto può instaurarsi anche tra chi non è formalmente datore di lavoro, ed è anzi egli stesso lavoratore subordinato alle dipendenze dell'impresa, eppure per la sua collocazione nell'organizzazione aziendale esercita la sua autorità su altri lavoratori dipendenti (come, nel nostro caso, il capo-reparto o il direttore).

Più che considerare da un punto di vista formale l'organizzazione aziendale nel suo complesso, pare dunque opportuno indagare i rapporti tra chi esercita l'autorità e chi all'autorità è sottoposto: se il primo maltratta il secondo, in altre parole lo mobbizza, allora tale condotta potrà integrare il delitto di maltrattamenti.

Beninteso, andranno accertate una serie di circostanze di fatto per poter sussumere il comportamento dell'avente autorità nell'art. 572 c.p.: andrà dimostrata la continuità e sistematicità delle vessazioni, che non devono essere saltuarie ed occasionali (elemento oggettivo del reato); il maltrattamento non deve essere il frutto di un'episodica aggressività del superiore, ma deve essere preordinato a isolare, discriminare e rendere ostile il luogo di lavoro al lavoratore (elemento soggettivo del reato); e, infine, deve essere tale da cagionare in quest'ultimo una vera sofferenza psicofisica (si dovrà quindi analizzare attentamente la psicologia del lavoratore), e non

un semplice malessere (perché solo così – lo ribadiamo – il verbo "maltrattare" assume un significato ben preciso in termini di offensività).

Quelli appena esposti sono insomma alcuni punti fermi sulla cui base è possibile, a giudizio di chi scrive, ottenere una repressione del fenomeno *mobbing* che non sia limitata a quelle soluzioni marginali (il collaboratore domestico, il garzone di bottega) cui il requisito della para-familiarità conduce, e che derivano da una corretta interpretazione dell'art. 572 c.p., norma che con la tutela della famiglia in quanto tale non ha altro da spartire che la sua collocazione codicistica.